



**PROCEDURA  
PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI  
(c.d. "WHISTLEBLOWING")**

Bologna, 28 settembre 2023

[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]

---

## Indice

1.	Introduzione.....	4
1.1.	Obiettivi del documento .....	4
1.2.	Approvazione e revisione della Procedura .....	4
2.	Contesto di riferimento .....	5
2.1.	Riferimenti normativi interni ed esterni.....	5
2.2.	Perimetro di applicazione.....	6
2.3.	Definizioni e terminologia.....	6
3.	Soggetti che possono attivare il sistema interno di segnalazione delle violazioni .....	11
4.	Oggetto delle Segnalazioni .....	11
5.	Canali e mezzi di trasmissione delle Segnalazioni .....	12
5.1.	Linee guida per l'organizzazione di incontri diretti con i Segnalanti .....	13
6.	Il processo di gestione delle segnalazioni.....	14
6.1.	Ricezione e analisi preliminare delle segnalazioni .....	14
6.2.	Esame e valutazione delle Segnalazioni e delle Segnalazioni Rilevanti .....	15
6.3.	Adozione dei provvedimenti decisionali .....	16
6.4.	Monitoraggio delle Azioni correttive .....	17
7.	Misure di tutela del Segnalante e del Segnalato.....	17
7.1.	Riservatezza .....	18
7.2.	Casi in cui l'identità del Segnalante può essere rivelata e informativa al Segnalato.....	19
7.3.	Divieto di Ritorsione .....	19
7.4.	Tutela del Segnalato .....	20
8.	Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e tracciabilità del processo di gestione delle Segnalazioni.....	20
9.	Diffusione e pubblicazione del documento.....	21
10.	Reporting.....	21
11.	Segnalazioni esterne e Divulgazione pubblica.....	22
	Allegato 1 – Società del Gruppo rientranti nel perimetro di applicazione .....	23
	Allegato 2 – Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679.....	25
	Allegato 3 - Modulo per la trasmissione di documenti riservati .....	28

## 1. Introduzione

### 1.1. Obiettivi del documento

La presente procedura (la "**Procedura**") disciplina il sistema di cui il Gruppo si è dotato per consentire la segnalazione interna di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità delle società rientranti nel perimetro di applicazione di cui al par. 2.2 (le "**Società in perimetro**") e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*).

La Procedura definisce in particolare:

- i soggetti che possono attivare il sistema interno di segnalazione delle violazioni;
- i comportamenti, gli atti o le omissioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di gestione delle segnalazioni, con l'indicazione dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento e dei soggetti coinvolti nello stesso;
- le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;
- le misure di garanzia di riservatezza e di tutela da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione.

La Procedura fornisce infine informazioni su segnalazioni esterne e divulgazione pubblica, gli ulteriori canali a disposizione dei segnalanti. La nuova disciplina del Decreto whistleblowing (come *infra* definito) tuttavia prevede che la scelta del canale di segnalazione non sia rimessa alla discrezione del *whistleblower*, in quanto in via prioritaria è previsto l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere delle condizioni ivi elencate è possibile ricorrere agli altri canali di segnalazione.

### 1.2. Approvazione e revisione della Procedura

La presente Procedura, per la cui redazione/revisione sono coinvolte le strutture aziendali interessate al fine di assicurare una chiara definizione e condivisione degli obiettivi, dei ruoli e delle responsabilità, è approvata, a seguito di informativa resa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, previo esame del Comitato Rischi di Gruppo, dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Capogruppo**"), anche nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate ed in coerenza con il processo aziendale di Gruppo in materia di predisposizione e validazione delle politiche aziendali.

Per parte loro, i Consigli di Amministrazione delle Società in perimetro, nell'ambito delle proprie responsabilità in tema di *governance*, sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, valutano e approvano la Procedura, per quanto applicabile, in conformità con la specifica normativa di settore, nonché con il relativo modello di *business*.

Le Società che hanno adottato il modello di organizzazione, di gestione e controllo (il "**MOG**") previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto 231/01**") fanno rimando alla presente Procedura nell'ambito del MOG, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 *bis* del Decreto 231/01, come modificato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La Procedura sarà rivista e – se del caso – modificata, ogni qualvolta esigenze di aggiornamento normativo, interventi delle Autorità di Vigilanza, strategie di *business* o modifiche di contesto (modifiche rilevanti di processi aziendali, riorganizzazioni strutturali significative, modifiche rilevanti alle piattaforme informatiche utilizzate, modifiche del perimetro di applicazione) lo richiedano.

La Procedura è comunicata e resa disponibile dalle Società in perimetro a tutto il personale nonché agli altri soggetti interessati mediante adeguati canali di comunicazione, come meglio precisato al par. 9.

Per le Società in perimetro diverse dalle Società Grandi (come *infra* definite) e dalla Capogruppo, la Procedura, nel testo da ultimo aggiornato, entra in vigore il 17 dicembre 2023; fino ad allora, vigono – ove applicabili – le disposizioni contenute nella precedente versione della Procedura.

## 2. Contesto di riferimento

### 2.1. Riferimenti normativi interni ed esterni

La presente Procedura è stata redatta in conformità alla normativa in vigore e agli indirizzi di vigilanza di settore di seguito riportati.

Normativa comunitaria:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Reg. (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (MAR);
- Reg. (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto);
- Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Normativa nazionale:

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (il "**Decreto whistleblowing**");
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come modificato dal Decreto *whistleblowing*;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (il "**Decreto 231/07**"), come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio);
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" ("**CAP**"), come modificato (i) dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa" e (ii) dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ("TUF"), come modificato (i) dall'art. 1, par. 6, del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 (recepimento "MiFID II"), (ii) dall'art. 2 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa" e (iii) dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato";
- Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, come modificato dal Provvedimento Banca d'Italia del 23 dicembre 2022.

## 2.2. Perimetro di applicazione

La presente Procedura si applica - con riferimento alle segnalazioni di competenza, come meglio indicate al par. 4, - alle Società del Gruppo<sup>1</sup>, che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. q) del Decreto *whistleblowing*:

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (le "**Società Medie e Grandi**");
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione delle norme citate nell'Allegato al Decreto *whistleblowing sub parte I.B e parte II*<sup>2</sup>, anche se non comprese tra quelle di cui al punto 1) (le "**Società che operano in settori sensibili**");
- 3) sono diverse da quelle di cui al punto 1) e 2) e sono dotate di MOG ai sensi del Decreto 231/01.

Resta ferma la possibilità per la Capogruppo di individuare, sulla base di valutazioni *risk-based* e nei limiti della compatibilità con le specifiche normative di settore, a quali altre imprese estendere la presente Procedura.

## 2.3. Definizioni e terminologia

<b>ACO</b>	Antitrust Compliance Officer, ai sensi della Procedura Organizzativa Antitrust, qualora adottata dalla Società in perimetro.
<b>Addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera</b>	Ai sensi della presente Procedura, la persona fisica quale dipendente, collaboratore, e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, come definiti alla lettera c), del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

<sup>1</sup> L'elenco puntuale delle Società del Gruppo che, al momento dell'approvazione della Procedura, rispondono ai requisiti del presente paragrafo è indicato nell'Allegato 1.

<sup>2</sup> Si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti atti: attuazione della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), attuazione della Direttiva 2016/2341/UE (IORP II), Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), Regolamento (UE) n. 1286/2014 (PRIIPs), attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD), attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).

<b>Addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale opera</b>	Ai sensi della presente Procedura, la persona fisica quale dipendente, collaboratore, e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella Sezione A ed E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, come definiti alla lettera b), del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
<b>Agenti</b>	Ai sensi della presente Procedura, gli intermediari persone fisiche che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 109, co. 2, lett. a) del CAP e all'art. 2, co. 1, lett. d) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e s.m.
<b>Alta Direzione</b>	L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale (ove nominati) e, con riferimento a Unipol e alle società appartenenti al Gruppo Assicurativo aventi sede in Italia, la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie.
<b>Altri soggetti meritevoli di protezione</b>	Altri soggetti collegati al segnalante che potrebbero subire ritorsioni nell'ambito del contesto lavorativo, come (i) il facilitatore (di seguito definito); (ii) i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
<b>ANAC</b>	L'Autorità nazionale anticorruzione.
<b>Audit</b>	La funzione fondamentale Audit di Unipol Gruppo e di UnipolSai, nonché le analoghe funzioni delle altre Società in perimetro, anche qualora esternalizzate.
<b>Area Risk</b>	La funzione fondamentale Risk Management di Unipol Gruppo e di UnipolSai, nonché le analoghe funzioni delle altre Società in perimetro, anche qualora esternalizzate.
<b>Collaboratori di Agenzia</b>	Gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonché addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali in cui l'intermediario opera.
<b>Compliance</b>	La Funzione Compliance and Anti-Money Laundering di Unipol Gruppo e di UnipolSai, nonché le analoghe funzioni delle altre Società in perimetro, anche qualora esternalizzate.
<b>Contesto lavorativo</b>	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al par. 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di segnalazione.
<b>Divulgazione pubblica</b>	L'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<b>Facilitatore</b>	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante

	all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
<b>Funzioni aziendali di controllo</b>	Con riferimento alle Società del Gruppo sottoposte a vigilanza di Banca d'Italia, le funzioni Audit, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, in coerenza con gli eventuali contratti di <i>service</i> relativi a tali funzioni.
<b>Funzioni Fondamentali</b>	Con riferimento alla Capogruppo e alle imprese di assicurazione del Gruppo, la Funzione Audit, l'Area Risk, la Funzione Compliance e l'Actuarial Function.
<b>Gruppo Assicurativo</b>	Unipol Gruppo S.p.A. e le società dalla stessa controllate iscritte all'Albo <sup>3</sup> delle società capogruppo ai sensi dell'art. 210-ter del Codice delle Assicurazioni Private.
<b>Gruppo Unipol</b>	La Capogruppo e le Società controllate.
<b>Normativa Antifrode</b>	Il <i>corpus</i> normativo europeo a tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (lotta contro la frode) <sup>4</sup> .
<b>Normativa a tutela del mercato interno</b>	Il <i>corpus</i> normativo europeo a tutela del mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le norme in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società <sup>5</sup> .
<b>Normativa Privacy</b>	Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ( <i>General Data Protection Regulation</i> o GDPR), il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante " <i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</i> " (Codice Privacy), i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e in generale tutta la normativa esterna in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
<b>Normativa Settoriale</b>	L'insieme degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto <i>whistleblowing</i> ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al medesimo decreto, ove applicabili <sup>6</sup> .
<b>OdV</b>	L'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/01.
<b>Organo Decisionale</b>	Funzione/ organo preposto alla definizione e/o all'adozione dei provvedimenti

<sup>3</sup> L'Albo delle società capogruppo è consultabile presso il sito internet dell'IVASS nella sezione "Albi". Sono iscritte nell'Albo la società capogruppo e le relative società controllate quali (i) imprese di assicurazione e riassicurazione (ii) società strumentali (iii) società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista.

<sup>4</sup> Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) numero 4) del Decreto *whistleblowing*.

<sup>5</sup> Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) numero 5) del Decreto *whistleblowing*.

<sup>6</sup> Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) numero 3) del Decreto *whistleblowing*. Si fa riferimento agli atti in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.



	conseguenti alle Segnalazioni (vedi <i>infra</i> ) ricevute, in base al sistema delle deleghe e dei poteri in vigore presso le Società in perimetro <sup>7</sup> .
<b>Organi aziendali</b>	Ai sensi della presente Procedura, il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo (ci si riferisce, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ove presente, e al Collegio Sindacale).
<b>Responsabile SIS</b>	<p>Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, per le Società in perimetro tenute alla sua nomina ai sensi della normativa in materia di <i>whistleblowing</i> applicabile<sup>8</sup>. Tale figura assicura il corretto svolgimento della Procedura e congiuntamente alla Struttura Preposta istruisce e predispone la Nota in merito alle Segnalazioni Rilevanti che, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaiano ragionevolmente fondate. Tiene inoltre un apposito Registro delle Segnalazioni, nonché redige e sottopone agli Organi aziendali la Relazione di cui al par. 10.</p> <p>Il ruolo di Responsabile SIS è ricoperto, ove previsto, dal Responsabile/ Titolare dell'Audit.</p> <p>Il Responsabile SIS può individuare, all'interno della propria struttura, uno o più collaboratori con funzioni di supporto allo svolgimento delle attività di gestione collegate alle Segnalazioni.</p>
<b>Ritorsione</b>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante/ Segnalato, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
<b>Segnalante</b>	La persona fisica che effettua la Segnalazione.
<b>Segnalato</b>	Il soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, menzionato nella Segnalazione, cui è attribuita, direttamente o indirettamente, la responsabilità del fatto oggetto di Segnalazione o comunque implicato nella violazione segnalata.
<b>Segnalazione</b>	Ogni comunicazione, scritta od orale e non anonima, di informazioni acquisite dal Segnalante nell'ambito del proprio Contesto lavorativo, compresi i fondati sospetti, riguardanti i) violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle Società in perimetro, nonché ii) condotte volte ad occultare tali violazioni.
<b>Segnalazione esterna</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno di cui al par. 11.
<b>Segnalazione Rilevante</b>	Per le Società in perimetro tenute alla nomina del Responsabile SIS ai sensi della normativa in materia di <i>whistleblowing</i> applicabile <sup>9</sup> , segnalazione che presenta una

<sup>7</sup> I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle Segnalazioni non partecipano alla definizione degli eventuali provvedimenti decisionali.

<sup>8</sup> Attualmente l'unico riferimento normativo è il Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

<sup>9</sup> Attualmente l'unico riferimento normativo è il Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

	<p>delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ha ad oggetto violazioni che coinvolgono un membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'OdV, nonché il Direttore Generale e, ove presente, il Direttore Operativo;</li> <li>b) ha ad oggetto violazioni di rilevanza penale;</li> <li>c) ha ad oggetto violazioni che coinvolgono il personale di più strutture aziendali di una delle Società in perimetro o il personale di più Società in perimetro;</li> <li>d) ha ad oggetto violazioni ripetute sistematicamente;</li> <li>e) ha ad oggetto violazioni che possano comportare un alto rischio di sanzioni, perdite finanziarie di rilievo, significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, o danni reputazionali.</li> </ul>
<b>Società Medie</b>	Le Società del Gruppo che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato compresa tra cinquanta e duecentoquarantanove.
<b>Società Grandi</b>	Le Società del Gruppo che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno duecentocinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
<b>Società Vigilata</b>	Le società del Gruppo Unipol aventi sede legale in Italia soggette a vigilanza.
<b>Struttura Preposta</b>	La persona o la funzione autonoma e con personale specificamente formato preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni.
<b>Struttura Preposta Principale</b>	<p>La Struttura Preposta individuata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le Società Vigilata, il Titolare/ Responsabile della Funzione Compliance istituita (anche in caso di esternalizzazione) e suoi eventuali delegati;</li> <li>- per le Società Grandi, diverse dalle Società Vigilata, la persona/ funzione nominata/ istituita dalle singole società interessate con apposita delibera dei rispettivi organi amministrativi e suoi eventuali delegati;</li> <li>- per le altre Società in perimetro, diverse da quelle precedenti, il Titolare della Funzione Compliance istituita presso UnipolSai e suoi eventuali delegati, in virtù di apposito contratto di esternalizzazione.</li> </ul>
<b>Struttura Preposta Alternativa</b>	<p>La Struttura Preposta individuata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le Società Vigilata, il Titolare/ Responsabile dell'Audit (anche in caso di esternalizzazione) e suoi eventuali delegati;</li> <li>- per le altre Società in perimetro, diverse da quelle precedenti, il Titolare dell'Audit di UnipolSai, e suoi eventuali delegati, in virtù di apposito contratto di esternalizzazione.</li> </ul>
<b>Violazioni Antitrust</b>	Violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni del Manuale Antitrust e/o della Procedura Organizzativa

	Antitrust, qualora adottati dalle Società in perimetro.
--	---

### 3. Soggetti che possono attivare il sistema interno di segnalazione delle violazioni

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura riguarda Segnalazioni di violazioni effettuate da:

- lavoratori subordinati delle Società in perimetro, ivi inclusi eventuali dipendenti distaccati da altre Società, lavoratori somministrati e apprendisti;
- lavoratori autonomi anche occasionali, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), che prestano la propria attività presso le Società in perimetro;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi, appaltatori o sub appaltatori di cui si servono le Società in perimetro;
- Agenti e Collaboratori di Agenzia (ove previsti);
- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto<sup>10</sup>.

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Non rientrano nel sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura le segnalazioni anonime, con la precisazione che si intendono tali le comunicazioni prive di indicazioni del mittente idonee ad identificarlo con ragionevole certezza (ad esempio: nome e cognome e codice fiscale o data di nascita o residenza). Sono, pertanto, da considerarsi anonime anche le segnalazioni nelle quali il mittente si identifichi mediante pseudonimi o altri appellativi generici o di fantasia che non consentano di rilevare l'identità del Segnalante ovvero che si riferiscano a un soggetto che non può essere ragionevolmente identificato in maniera univoca quale mittente della comunicazione. Laddove dalla segnalazione anonima risulti evidenza della gravità e fondatezza delle circostanze denunciate, la stessa verrà comunque gestita dalle funzioni aziendali competenti (cfr. par. 6.1). Le misure di cui al par. 7 poste a tutela del Segnalante si applicano anche nel caso di segnalazioni anonime solo se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

### 4. Oggetto delle Segnalazioni

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura riguarda Segnalazioni aventi ad oggetto:

per le Società Medie e Grandi e per le Società che operano in settori sensibili	- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa Settoriale tra cui, le violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
---	---

<sup>10</sup> Sono inclusi i componenti dell'OdV delle Società in perimetro, ove presente.

	<p>terrorismo, ai sensi dell'art. 48 del Decreto 231/07;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atti od omissioni che violano la Normativa Antifrode;</li> <li>- atti od omissioni che violano la Normativa a tutela del mercato interno;</li> <li>- Violazioni Antitrust;</li> <li>- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui sopra</li> </ul> <p>se dotate di MOG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01, o violazioni del MOG.</li> </ul>
per le Società diverse da quelle precedenti e dotate di MOG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01, o violazioni del MOG</li> </ul>

La Procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave comportano, una volta accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile del Segnalante, il venir meno delle misure di tutela di cui al par. 7 nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo le indicazioni del Regolamento Aziendale di Disciplina vigente e fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Non rientrano nel sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura neppure le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o relative ad informazioni che sono già di dominio pubblico.

## 5. Canali e mezzi di trasmissione delle Segnalazioni

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni è strutturato in modo da garantire che le Segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate da strutture autonome e indipendenti con personale specificamente formato, attraverso canali dedicati che differiscono dalle ordinarie linee di *reporting*.

Ogni Società in perimetro attiva canali di segnalazione interna, fatta salva la possibilità di affidarne in *outsourcing* la gestione ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificatamente formato.

Le Segnalazioni possono essere indirizzate:

- alla Struttura Preposta Principale della Società cui la violazione si riferisce;
- alla Struttura Preposta Alternativa della Società cui la violazione si riferisce, qualora i membri della Struttura Preposta Principale:
  - siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato;
  - siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Il Segnalante può scegliere di indirizzare la propria Segnalazione agli omologhi canali di cui sopra istituiti

dalla Capogruppo qualora, ad esempio, ritenga che ciò sia maggiormente sicuro o che la gestione da parte della Capogruppo possa essere più efficace in relazione al caso di specie.

È possibile effettuare le Segnalazioni, in forma scritta o in forma orale, per mezzo di una piattaforma informatica dedicata (la "**Piattaforma**"), accessibile a tutti i Segnalanti tramite *web*, previa registrazione. Il *link* di accesso alla Piattaforma e le modalità di utilizzo della stessa, illustrate in apposito manuale, sono pubblicati unitamente alla Procedura secondo quanto previsto al par. 9. La Piattaforma è stata sottoposta a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del Decreto *whistleblowing*, - che sarà rivista ed integrata ogniqualvolta modifiche del processo possano comportare una variazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

La Segnalazione in forma scritta è effettuata compilando il modulo messo a disposizione nella Piattaforma, con l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, nonché l'obbligo per il Segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione. Il Segnalante ha inoltre la possibilità di allegare la documentazione che ritiene rilevante ai fini della valutazione della Segnalazione.

La Segnalazione in forma orale è effettuata registrando un messaggio vocale tramite l'apposita funzionalità della Piattaforma.

Il Segnalante ha anche la possibilità di effettuare la Segnalazione richiedendo, sempre tramite la Piattaforma, un incontro diretto con i membri della Struttura Preposta, fissato secondo le linee guida di cui al par. 5.1.

Qualora un soggetto diverso dai membri della Struttura Preposta Principale/ Alternativa riceva una comunicazione potenzialmente rientrante nel perimetro di applicazione della presente Procedura:

- osserva le misure di riservatezza di cui al par. 7.1,
- provvede a trasmetterla entro sette giorni alla Struttura Preposta Principale o – qualora i soggetti appartenenti alla Struttura Preposta Principale siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla Segnalazione – alla Struttura Preposta Alternativa<sup>11</sup>.
- fornisce contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

In questo caso, la riservatezza del Segnalante è garantita, secondo gli standard della Piattaforma di cui al par. 7.1, solo dal momento in cui la Segnalazione è presa in carico dalla competente Struttura Preposta (vedi *infra*). Analoghe misure si applicano nel caso in cui la comunicazione dovesse pervenire tramite mezzi diversi dalla Piattaforma.

### **5.1. Linee guida per l'organizzazione di incontri diretti con i Segnalanti**

Gli incontri diretti sono fissati, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta del Segnalante, presso la sede della Società interessata, in locali aziendali che garantiscano la massima riservatezza ai sensi del par. 7.1, ovvero, se acconsentito dal richiedente, attraverso un collegamento in videoconferenza che a sua volta garantisca la massima riservatezza del colloquio e a cui possono partecipare solo i soggetti a ciò legittimati.

---

<sup>11</sup> I membri della Struttura Preposta Principale/ Alternativa sono responsabili di inserire tempestivamente in Piattaforma le Segnalazioni così ricevute.

Agli incontri, cui possono prendere parte, su richiesta del Segnalante, anche eventuali Facilitatori, partecipano uno o più membri della Struttura Preposta della Società interessata, i quali documentano la conversazione secondo quanto previsto dal par. 8.

I membri della Struttura Preposta Principale/ Alternativa sono responsabili di inserire tempestivamente in Piattaforma le Segnalazioni così ricevute.

## **6. Il processo di gestione delle segnalazioni**

Il processo di gestione delle segnalazioni si suddivide nelle seguenti fasi, dettagliate nei paragrafi successivi:

- ricezione e analisi preliminare delle segnalazioni;
- esame e valutazione delle Segnalazioni e delle Segnalazioni Rilevanti;
- adozione dei provvedimenti decisionali;
- monitoraggio delle Azioni correttive.

### **6.1. Ricezione e analisi preliminare delle segnalazioni**

All'avvenuta ricezione di una segnalazione, i membri della Struttura Preposta Principale/ Alternativa valutano preliminarmente se la stessa presenta le caratteristiche per poter essere qualificata come Segnalazione ai sensi della presente Procedura; in particolare, valutano che la stessa:

- non sia anonima;
- sia effettuata da un soggetto rientrante tra quelli di cui al par. 3;
- sia relativa a comportamenti, atti od omissioni non già di dominio pubblico, che possano costituire una violazione ai sensi del par. 4.

In assenza di uno degli elementi di cui sopra, la segnalazione è da considerarsi non rientrante nel perimetro di applicazione della Procedura<sup>12</sup>. Pur non trattandosi di segnalazione ai sensi della normativa che regola la gestione del *whistleblowing*, la comunicazione ricevuta deve comunque essere gestita nell'ambito delle procedure aziendali. Quindi, ove opportuno, la segnalazione è trasmessa, accompagnata da una breve nota esplicativa, alla struttura competente (come *infra* individuata) – dandone contestuale notizia al segnalante – affinché venga trattata sulla base delle normative di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le segnalazioni classificabili come "reclamo", ai sensi della "Politica di gestione dei reclami" in vigore (ove adottata) per la specifica Società in perimetro, sono inoltrate alla struttura competente in materia di reclami in base alla Politica stessa;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto comportamenti contrari al Codice Etico sono inoltrate all'Ethics Officer del Gruppo, ai sensi del Codice Etico stesso;
- le segnalazioni che presentano profili di rilevanza disciplinare non attinenti in specifico alla presente Procedura sono inoltrate all'Area Human Resources and Organisation di UnipolSai o alla funzione equivalente delle altre Società in perimetro (ove presente);

---

<sup>12</sup> In questo caso, la Struttura Preposta Principale/ Alternativa non è tenuta ad inserire in Piattaforma la segnalazione ricevuta tramite incontro diretto o mezzi diversi.

- le segnalazioni che hanno ad oggetto Violazioni Antitrust (i) basate su informazioni acquisite al di fuori del proprio Contesto lavorativo, (ii) già di dominio pubblico, ovvero (iii) anonime sono inoltrate all'ACO della Società interessata e gestite secondo le modalità previste dalla Procedura Organizzativa Antitrust, ove adottata;
- per le Società non dotate di MOG, le segnalazioni che hanno ad oggetto fattispecie corruttive sono inoltrate alle caselle di posta elettronica indicate nelle Linee Guida in materia di Anticorruzione in vigore nel Gruppo.

Qualora, invece, la Segnalazione rientri nella Procedura, la Struttura Preposta procede con le attività riportate nei paragrafi successivi<sup>13</sup>. Come meglio specificato *infra*, nei casi in cui una Segnalazione abbia ad oggetto una Violazione Antitrust, tali attività sono svolte di concerto con l'ACO, il quale esercita le proprie funzioni anche in conformità a quanto previsto dalla Procedura Organizzativa Antitrust.

## 6.2. Esame e valutazione delle Segnalazioni e delle Segnalazioni Rilevanti

Il Segnalante è informato - tramite la Piattaforma - della ricezione della Segnalazione, entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, nonché della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria.

La Struttura Preposta valuta, in primo luogo, se la Segnalazione contiene gli elementi minimi e i requisiti per poter avviare i dovuti approfondimenti; in caso negativo, richiede tempestivamente al Segnalante di fornire le informazioni integrative ritenute necessarie. Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto Violazioni Antitrust, le suddette attività saranno svolte di concerto con l'ACO<sup>14</sup>.

Qualora, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, tali indicazioni integrative non vengano fornite o vengano fornite in maniera non esaustiva e/o comunque non sufficiente per una compiuta valutazione della Segnalazione stessa, la Struttura Preposta procede all'archiviazione, dandone pronta informativa al Segnalante al Responsabile SIS<sup>15</sup> e all'ACO (qualora la Segnalazione abbia ad oggetto Violazioni Antitrust), entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della Segnalazione ovvero dalla ricezione delle eventuali informazioni integrative. Restano ferme le eventuali autonome determinazioni dell'ACO secondo quanto previsto dalla Procedura Organizzativa Antitrust.

Se, anche a seguito delle ulteriori informazioni ricevute dal Segnalante, la Segnalazione appaia non palesemente infondata, la Struttura Preposta prende in carico la Segnalazione e avvia la fase istruttoria.

Qualora la Segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o a violazioni del MOG, la Struttura Preposta, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1, informa tempestivamente l'OdV della società interessata circa la Segnalazione ricevuta e l'intenzione di procedere con la fase istruttoria, al fine di raccogliere eventuali indicazioni da parte dell'OdV stesso. La Struttura Preposta provvede a mantenere costantemente aggiornato l'OdV della società interessata sullo stato di

---

<sup>13</sup> In presenza degli elementi di cui al paragrafo in oggetto, si qualifica come Segnalazione ai sensi della presente Procedura anche quella relativa a violazioni già denunciate all'autorità giudiziaria o contabile. In tal caso, la Struttura Preposta, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1, coinvolge l'Area Legal di UnipolSai (o analoga funzione) per valutare le attività più opportune e monitorare gli esiti dell'eventuale procedimento in corso.

<sup>14</sup> Ad eccezione del caso in cui l'ACO sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione.

<sup>15</sup> Ad eccezione del caso in cui il Responsabile SIS sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione.

avanzamento della pratica. Tali informative all'OdV sono gestite tramite apposite funzionalità della Piattaforma, cui i membri dell'OdV sono singolarmente abilitati.

Qualora la società interessata sia dotata di un ACO e la Segnalazione sia relativa a Violazioni Antitrust, a prescindere dalla qualificazione data dal Segnalante nella Piattaforma, la Struttura Preposta, di concerto con l'ACO, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1, procede con la fase istruttoria. Il coinvolgimento dell'ACO nell'attività istruttoria è gestito tramite apposite funzionalità della Piattaforma, cui l'ACO è abilitato.

La Struttura Preposta si avvale, qualora lo ritenga opportuno, del supporto dell'Audit o di altre strutture aziendali per lo svolgimento delle dovute verifiche anche presso le strutture aziendali interessate o le persone coinvolte, sempre nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1.

Il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, sempre nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1.

Una volta conclusa la fase istruttoria e raccolti tutti gli elementi utili alla valutazione della Segnalazione, la Struttura Preposta, di concerto con l'ACO (qualora la Segnalazione abbia ad oggetto Violazioni Antitrust), redige una nota esplicativa delle analisi svolte e delle risultanze emerse (la "Nota"), corredata da eventuali proposte in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione, identificate per il miglioramento/ rafforzamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi anche con il coinvolgimento delle Funzioni Fondamentali/ Funzioni aziendali di controllo competenti (le "Azioni correttive") e la trasmette all'Organo Decisionale competente<sup>16</sup>. Restano ferme le eventuali autonome determinazioni dell'ACO ai sensi della Procedura Organizzativa Antitrust.

Ove si tratti di una Segnalazione Rilevante, la Struttura Preposta avvia la fase istruttoria, congiuntamente al Responsabile SIS<sup>17</sup>, nonché all'ACO (qualora si tratti di una Segnalazione Rilevante avente ad oggetto Violazioni Antitrust). Qualora la Segnalazione Rilevante, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia infondata, la Struttura Preposta condivide con il Responsabile SIS la proposta motivata di archiviazione, della quale viene data informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società interessata. Dell'avvenuta archiviazione è data informativa al Segnalante. Restano ferme le eventuali autonome determinazioni dell'ACO ai sensi della Procedura Organizzativa Antitrust.

Qualora, invece, la Segnalazione Rilevante, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia ragionevolmente fondata, la Struttura Preposta e il Responsabile SIS, di concerto con l'ACO (qualora si tratti di una Segnalazione Rilevante avente ad oggetto Violazioni Antitrust), trasmettono la Nota, corredata dalle proprie valutazioni, all'Organo Decisionale competente<sup>18</sup>, fornendone informativa al Collegio Sindacale.

### 6.3. Adozione dei provvedimenti decisionali

L'Organo Decisionale competente, ricevuta la Nota, decide le opportune azioni da intraprendere sulla base del quadro normativo interno ed esterno vigente, salvo ritenga necessari ulteriori approfondimenti, nel qual

---

<sup>16</sup> In caso di organo collegiale, la Struttura Preposta richiede al segretario dell'organo medesimo l'inserimento dell'esame della Nota nell'ordine del giorno della prima riunione utile, ovvero - qualora necessario - la convocazione di una riunione straordinaria.

<sup>17</sup> Ad eccezione del caso in cui il Responsabile SIS sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione.

<sup>18</sup> In caso di organo collegiale, il Responsabile SIS richiede al segretario dell'organo medesimo l'inserimento dell'esame della Nota nell'ordine del giorno della prima riunione utile, ovvero - qualora necessario - la convocazione di una riunione straordinaria.



caso ne richiede l'espletamento alla Struttura Preposta/ Responsabile SIS, ove presente, a seconda dei casi di cui al paragrafo precedente.

Nel caso in cui la Segnalazione costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione (e non anche su risultanze degli accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, effettuati dalla Società anche a seguito della stessa) e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni è prevista una modulazione delle misure disciplinari che dovessero essere comminate nei suoi confronti, tenuto conto del contributo da questi fornito alla scoperta o alla prevenzione di violazioni e compatibilmente con la disciplina applicabile.

L'Organo Decisionale informa la Struttura Preposta/ Responsabile SIS ove presente delle azioni intraprese a seguito della Segnalazione trasmessale, compresa la notizia dell'eventuale archiviazione del procedimento.

La Struttura Preposta a sua volta provvede a informare le strutture responsabili dell'adozione delle Azioni correttive, l'ACO (qualora le Azioni correttive abbiano rilevanza per le materie di sua competenza<sup>19</sup>) e l'OdV (qualora la Segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o a violazioni del MOG) della Società a cui si riferisce la Segnalazione.

Ove si tratti di una Segnalazione Rilevante, la Struttura Preposta/ Responsabile SIS provvede a informare delle azioni intraprese dall'Organo Decisionale/ Azioni correttive definite i) le strutture responsabili dell'adozione delle Azioni correttive e l'OdV (qualora la Segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o a violazioni del MOG) della Società a cui si riferisce la Segnalazione nonché ii) gli Organi aziendali della Società a cui si riferisce la Segnalazione, qualora non già in precedenza coinvolti.

Il Segnalante ha la possibilità, tramite accesso alla Piattaforma, di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della propria Segnalazione nonché l'esito del procedimento (ivi compresa l'archiviazione della Segnalazione). In ogni caso, la Struttura Preposta, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, fornisce riscontro – per iscritto tramite la Piattaforma<sup>20</sup> - in ordine all'esito del procedimento o ad eventuali ulteriori riscontri da attendersi.

#### **6.4. Monitoraggio delle Azioni correttive**

La Struttura Preposta assicura il monitoraggio dell'implementazione delle Azioni correttive definite ed un adeguato *reporting* almeno annuale al Responsabile SIS ove presente, all'ACO (per le Segnalazioni relative a Violazioni Antitrust), all'OdV (qualora la Segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o a violazioni del MOG) e agli Organi aziendali (ove si tratti di una Segnalazione Rilevante) sullo stato di avanzamento delle stesse e sul loro completamento.

### **7. Misure di tutela del Segnalante e del Segnalato**

<sup>19</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in tale ipotesi il caso di Azioni correttive che comportino modifiche all'assetto organizzativo delle aree/società interessate dalla Segnalazione (purché si tratti di modifiche relative a Società in perimetro dotate di una Procedura Organizzativa Antitrust).

<sup>20</sup> In caso di Segnalazione tramite incontro diretto, il riscontro scritto è inviato al contatto indicato dallo stesso Segnalante in occasione del colloquio.

## 7.1. Riservatezza

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nell'intero processo di gestione delle Segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva, è assicurata la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e del Segnalato nonché sul contenuto della Segnalazione e sulla relativa documentazione.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le Segnalazioni, il Responsabile SIS ove presente, l'ACO, i membri dell'OdV e ogni altro soggetto coinvolto nella Procedura hanno l'obbligo di garantire che le informazioni ricevute siano mantenute strettamente riservate e che l'identità del Segnalante non sia rivelata se non in presenza di determinate condizioni, precisate nel par. 7.2.

Non è punibile il Segnalante che riveli informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto – diverso dall'obbligo previsto in tema di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali – o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, quando, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione è stata effettuata ai sensi della Procedura. In tale ipotesi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

L'utilizzo della Piattaforma di cui al par. 5 permette:

- già al momento della ricezione, di criptare gli elementi legati alla Segnalazione, nonché i dati identificativi del Segnalante;
- di mantenere tutte le Segnalazioni e la documentazione ad esse relativa in un "ambiente protetto" accessibile solo ai membri della Struttura Preposta, al Responsabile SIS ove presente, all'ACO (qualora la Segnalazione sia relativa a Violazioni Antitrust) o ai membri dell'OdV (qualora la Segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o a violazioni del MOG);
- di evitare comunicazioni o circolazione di documenti al di fuori di tale ambiente, nei casi in cui non sia strettamente necessario alla gestione della Segnalazione.

Le abilitazioni alla Piattaforma ai fini della gestione delle Segnalazioni sono definite secondo criteri che garantiscono l'accesso ad un numero di utenti limitato a quanti strettamente necessari per l'efficace gestione del processo. La decrittazione dell'identità del Segnalante può avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile SIS per le Società in cui è nominato<sup>21</sup> ovvero dal Responsabile della Struttura Preposta che ha ricevuto la Segnalazione per le altre Società in perimetro, e in presenza delle condizioni precisate nel par. 7.2.

---

<sup>21</sup> Il riferimento, in questo caso, non ricomprende gli eventuali collaboratori del Responsabile SIS. Nel caso in cui il Responsabile SIS sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile della Struttura Preposta Principale.

---

Devono essere osservate inoltre le seguenti misure:

- eventuali documenti cartacei o elettronici contenenti informazioni oggetto di Segnalazione sono identificati attraverso la dicitura "Riservato" e non devono mai essere lasciati incustoditi; la loro conservazione avviene in locali ad accesso fisico controllato ovvero in archivi appositi, protetti da adeguati sistemi di sicurezza;
- quando la trasmissione/archiviazione delle informazioni oggetto di Segnalazione avviene mediante *files* elettronici, questi devono essere, ove possibile, protetti da apposite *password*;
- la stampa o la copia dei documenti va effettuata solo se strettamente necessaria e comunque in ambienti protetti, evitando di lanciare stampe o lasciare incustodite le copie presso stampanti e fotocopiatrici poste in corridoi o in altri luoghi non presidiati;
- il trasferimento di documenti cartacei è da evitare; qualora necessario, è tracciato mediante la compilazione dell'apposito modulo di trasmissione dei documenti riservati di cui all'Allegato 3;
- chiunque abbia contezza che le informazioni oggetto di Segnalazione siano entrate in possesso di soggetti non coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni, segnala tale circostanza alla Struttura Preposta Principale/ Alternativa.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, secondo le indicazioni del Regolamento Aziendale di Disciplina vigente e fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

## **7.2. Casi in cui l'identità del Segnalante può essere rivelata e informativa al Segnalato**

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa tempo per tempo vigente<sup>22</sup>, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della Normativa Privacy.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, non viene fornita alcuna informativa al Segnalato circa la Segnalazione a suo carico e tantomeno circa l'identità del Segnalante:

- sia nel caso in cui venga avviato il procedimento disciplinare verso il Segnalato;
- sia nel caso in cui la Segnalazione venga archiviata.

Come indicato nel par. 6.3, inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione (e non anche su risultanze degli accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, effettuati dalla Società anche a seguito della stessa), questa sarà utilizzabile solo in presenza del consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale caso, l'identità del Segnalante può essere comunicata al Segnalato se sia indispensabile per la difesa di quest'ultimo. La Struttura Preposta avvisa il Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## **7.3. Divieto di Ritorsione**

I Segnalanti non possono subire alcuna Ritorsione.

---

<sup>22</sup> La legge prevede la conoscibilità dell'identità del Segnalante quando essa risulti assolutamente necessaria per la difesa del Segnalato (si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al TUF, art. 4-undecies, co. 2(a)).

Il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del Segnalante<sup>23</sup> sono nulli ove adottati per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione<sup>24</sup>. La presentazione di una Segnalazione non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il Segnalante e la Società interessata.

Resta inteso che qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, allo stesso potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione di cui sopra, si applicano anche agli Altri Soggetti meritevoli di protezione.

Gli enti e le persone che ritengono di aver subito una Ritorsione possono agire nei modi e nelle forme previsti dall'art. 19 del Decreto *whistleblowing*<sup>25</sup>.

#### **7.4. Tutela del Segnalato**

Il Segnalato è tutelato (i) da ripercussioni negative derivanti dalla Segnalazione, nel caso in cui dal processo di gestione della Segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti nonché (ii) da possibili effetti negativi diversi da quelli previsti dagli eventuali provvedimenti adottati.

#### **8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e tracciabilità del processo di gestione delle Segnalazioni**

Ai sensi della Normativa Privacy in vigore<sup>26</sup>, il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle Segnalazioni è la Società in perimetro a cui si riferisce la Segnalazione. In Allegato 2 è fornita l'informativa per i Segnalanti sul trattamento dei dati personali finalizzato alla ricezione e gestione della Segnalazione, resa disponibile, unitamente alla Procedura secondo quanto previsto al par. 9. Quando il Segnalante effettua la Segnalazione – sia attraverso la Piattaforma sia mediante incontro diretto – deve confermare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

I soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni agiscono in qualità di Incaricati del connesso trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle Segnalazioni. In relazione al trattamento dei predetti dati e ad integrazione (i) di quanto indicato nella Politica in materia di protezione e valorizzazione dei dati personali in vigore nel Gruppo Unipol e (ii) dell'atto di designazione a Incaricato Autorizzato al trattamento, fornito a tutti i dipendenti in linea con la Disposizione Interna di Gruppo n. 231 del 12 giugno 2018, si precisa che ogni Incaricato coinvolto nel processo di gestione delle Segnalazioni è preventivamente autorizzato ai sensi della presente Procedura e – sulla base delle apposite credenziali di autenticazione allo stesso assegnate – è abilitato ad accedere alla Piattaforma al solo fine di effettuare le operazioni strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività previste dalla Procedura stessa.

---

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Decreto *whistleblowing*, costituiscono Ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensioni, trasferimenti, retrocessioni di grado o mancate promozioni, mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, annullamento di ferie o permessi, valutazioni o referenze negative, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

<sup>24</sup> In caso di controversie è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

<sup>25</sup> L'Art. 19 del Decreto *whistleblowing* prevede la possibilità di comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni. In tal caso, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

<sup>26</sup> Cfr. art. 4, par. 1, punto 7 del GDPR.

La Struttura Preposta tiene un registro di tutte le segnalazioni pervenute (comprese quelle anonime<sup>27</sup>) e della relativa gestione, curando la conservazione delle stesse e di tutta la documentazione a corredo in appositi archivi cartacei/ informatici, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1.

Quando le informazioni sulle violazioni sono comunicate oralmente registrando un messaggio vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, nel corso di un incontro diretto con i membri della Struttura Preposta, la Segnalazione – previo consenso del Segnalante – è documentata a cura della Struttura Preposta mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. Del consenso del Segnalante alla documentazione della Segnalazione viene dato espressamente atto all'inizio della registrazione o del resoconto scritto tramite trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della stessa mediante la propria sottoscrizione.

Il Gruppo ha definito i termini di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito della gestione delle Segnalazioni, conformemente alle previsioni della Normativa Privacy nonché delle Disposizioni Interne di Gruppo relative (i) alle regole per l'individuazione dei tempi di conservazione dei dati personali contenuti in documenti ed archivi elettronici e (ii) ai termini di conservazione dei dati personali contenuti negli archivi cartacei aziendali. In particolare, i dati personali sono trattati per il tempo strettamente e tecnicamente necessario alla corretta gestione e al completamento della procedura; successivamente, sono conservati per massimo cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Segnalazione e, trascorso tale termine, sono cancellati, salvo i casi in cui alla Segnalazione faccia seguito l'instaurazione di vertenze, procedimenti o reclami, nel qual caso i dati dovranno essere conservati sino alla completa definizione di questi ultimi.

I dati personali non rilevanti ai fini della gestione della Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

## 9. Diffusione e pubblicazione del documento

Al fine di incentivare l'uso del sistema interno di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità la presente Procedura:

- è pubblicata nella sezione "Il Gruppo – Whistleblowing" della rete Intranet aziendale di Gruppo Futur@ e nella sezione "Adempimenti e normative – Rapporto con la Compagnia – Whistleblowing" del portale UEBA dedicato agli Agenti, accessibile anche ai Collaboratori di Agenzia;
- è pubblicata dalle Società in perimetro in una o più sezioni dedicate<sup>28</sup> del proprio sito internet;
- è messa a disposizione in forma cartacea presso i locali aziendali (affissa all'interno delle apposite bacheche) delle Società in perimetro sprovviste di sito internet e il cui personale potrebbe non avere la possibilità di consultare la rete Intranet aziendale di Gruppo.

## 10. Reporting

Per le Società in perimetro per cui vige uno specifico obbligo ai sensi della normativa in materia di *whistleblowing* applicabile<sup>29</sup>, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono annualmente dal

<sup>27</sup> Rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

<sup>28</sup> Facilmente raggiungibili e la cui denominazione contenga il termine "whistleblowing".

<sup>29</sup> Attualmente l'unico riferimento normativo è il Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies

Responsabile SIS una relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione (la "**Relazione**"), contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute. La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione e, ove previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing* applicabile<sup>30</sup>, dal Collegio Sindacale, è messa a disposizione del personale.

Qualora siano pervenute Segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o a violazioni del MOG, in occasione della prima riunione utile l'OdV della società interessata ne riceve informativa da parte della Struttura Preposta, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 7.1.

## 11. Segnalazioni esterne e Divulgazione pubblica

Il Segnalante – ad eccezione dei casi di cui al par. 2.2 n. 3 – può presentare all'ANAC una Segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se previsto, non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto *whistleblowing*;
- ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi della presente Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di Ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tali Segnalazioni esterne possono essere effettuate tramite i canali istituiti ai sensi dell'art. 7 del Decreto *whistleblowing*, secondo le modalità indicate sul sito dell'ANAC<sup>31</sup>.

Il Segnalante che effettua una Divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto *whistleblowing* se, al momento della stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

---

e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

<sup>30</sup> Attualmente l'unico riferimento normativo è il Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.

<sup>31</sup> <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

**Allegato 1 – Società del Gruppo rientranti nel perimetro di applicazione**

Società <sup>32</sup>	1) Società Medie e Grandi	2) Società che operano nei settori sensibili	3) Società dotate di MOG <sup>33</sup>
UnipolSai Assicurazioni <sup>34</sup>	X	X	X
<b>Gruppo UNA</b>	X		X
<b>UniSalute</b>	X	X	X
<b>Compagnia Assicuratrice Linear</b>	X	X	X
<b>UnipolAssistance</b>	X		X
Società e Salute	X		X
UnipolRental	X		X
Arca Assicurazioni	X	X	X
Arca Vita <sup>35</sup>	X	X	X
Casa di Cura Villa Donatello	X		X
Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni	X	X	X
Irma	X	X	
Tenute del Cerro	X		X
UnipolTech	X		
UniSalute Servizi	X		X
Arca Inlinea	X		X
Leitha'	X		
UnipolService	X		X
I.Car	X		
Arca Sistemi			X
UnipolReC		X	X
UnipolSai Motor Partner		X	
Marina di Loano			X
UnipolPay		X	
Unipol Gruppo		X	X
UniAssiTeam		X	
Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale			X
Bim Vita <sup>36</sup>		X	X
BeRebel		X	

<sup>32</sup> Le Società sono riportate in ordine di organico medio al 31/12/2022; nel calcolo non è considerato il personale distaccato da altre Società del Gruppo. In grassetto sono indicate le Società Grandi ai sensi della presente Procedura.

<sup>33</sup> In grigio sono indicate le Società già ricomprese nei punti 1) e 2).

<sup>34</sup> Anche in qualità di Soggetto che ha istituito e gestisce forme pensionistiche complementari (Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici).

<sup>35</sup> Anche in qualità di Soggetto che ha istituito e gestisce forme pensionistiche complementari (Piano Individuale Pensionistico).

<sup>36</sup> Anche in qualità di Soggetto che ha istituito e gestisce forme pensionistiche complementari (Fondo Pensione Aperto).

---

UnipolSai Investimenti SGR		X	X
Arca Direct Assicurazioni		X	X
Unipol Investment		X	
Unipol Finance		X	
UnipolSai Finance		X	
Unipolpart I		X	
LinearNext		X	



---

**Allegato 2 – Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679**

UNG\_Info\_Whis\_01 – Ed. 30.11..2023

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il "**Regolamento**"), La informiamo di quanto segue.

Unipol Gruppo S.p.A. e le società facenti parte del Gruppo Unipol soggette all'applicazione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di cui all'elenco in calce, si sono dotate di un sistema interno per garantire la protezione delle persone che segnalano la violazione di disposizioni normative, lesiva dell'integrità delle predette società, e di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*). Per permettere l'attivazione del sistema interno di segnalazione delle violazioni, è stata adottata la "Procedura per la segnalazione di violazioni (c.d. *whistleblowing*)" (di seguito la "**Procedura**").

I dati personali da Lei forniti a seguito di una segnalazione, riferibili alla Sua persona e/o a terzi saranno trattati dalla società a cui si riferisce la segnalazione (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, al fine di dar seguito alla Sua segnalazione ed espletare le attività previste nell'ambito della Procedura. La base giuridica del trattamento consiste nell'esigenza di adempiere ad obblighi normativi e nel legittimo interesse della Società cui si riferisce la segnalazione a prevenire condotte illecite interne alla propria organizzazione.

Precisiamo inoltre quanto segue:

1. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, tramite logiche e modalità strettamente connesse con le finalità indicate e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. I dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per il tempo necessario alla corretta gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo i casi in cui alla segnalazione faccia seguito l'instaurazione di vertenze, procedimenti o reclami, nel qual caso i dati dovranno essere conservati sino alla completa definizione di questi ultimi; i dati personali non rilevanti ai fini della gestione della segnalazione saranno immediatamente cancellati.
2. Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile per poter dar corso alla segnalazione; l'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Società di dar seguito alla Sua segnalazione.
3. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, al Responsabile SIS, ove presente, e ad ogni altro soggetto coinvolto nella Procedura, nonché a soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza in adempimento di precisi obblighi normativi e/o al fine di dar esecuzione a richieste effettuate in relazione ad indagini e procedimenti giudiziari in corso. Potranno inoltre essere comunicati a terzi qualora ciò sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della Società cui si riferisce la segnalazione (ad es. per far valere o difendere un diritto in giudizio). I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
4. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce agli Interessati il diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla loro situazione particolare, la portabilità dei dati dagli stessi forniti, ove trattati in modo automatizzato, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Ricordiamo che l'esercizio dei diritti di cui sopra potrebbe

essere ritardato, limitato o escluso ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1 lett. f) e comma 3, del D. Lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy" o il "Codice") e non potrà comunque pregiudicare la riservatezza dell'identità di colui che effettua la Segnalazione.

5. Titolare del trattamento è la Società cui la segnalazione si riferisce.
6. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a disposizione degli Interessati presso la Società cui si riferisce la segnalazione, agli indirizzi riportati nella tabella in calce.
7. Resta fermo il diritto di ogni Interessato di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei propri dati personali e dei propri diritti in materia, o, nei casi espressamente previsti dall'art. 2-undecies del Codice Privacy, di esercitare i diritti dell'Interessato per il tramite del Garante, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice.

Ragione sociale	Recapiti (Sede Legale – e-mail)
Arca Assicurazioni S.p.A.	Via del Fante n. 21, 37122, Verona - <a href="mailto:privacy@arcassicura.it">privacy@arcassicura.it</a>
Arca Direct Assicurazioni s.r.l.	Via del Fante n. 21, 37122, Verona - <a href="mailto:privacy@arcassicura.it">privacy@arcassicura.it</a>
Arca Inlinea Scarl	Via del Fante n. 21, 37122, Verona - <a href="mailto:privacy@arcassicura.it">privacy@arcassicura.it</a>
Arca Sistemi Scarl	Via del Fante n. 21, 37122, Verona - <a href="mailto:privacy@arcassicura.it">privacy@arcassicura.it</a>
Arca Vita S.p.A.	Via del Fante n. 21, 37122, Verona - <a href="mailto:privacy@arcassicura.it">privacy@arcassicura.it</a>
BeRebel S.p.A.	Via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna - <a href="mailto:privacy@berebel.it">privacy@berebel.it</a>
Bim Vita S.p.A.	Via San Dalmazzo n. 15, 10122, Torino - <a href="mailto:privacy.bim-vita@unipol.it">privacy.bim-vita@unipol.it</a>
Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.	Viale G. Matteotti, n. 4, 50132, Firenze - <a href="mailto:privacy@villadonatello.it">privacy@villadonatello.it</a>
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.	Via Larga n. 8, 40138, Bologna - <a href="mailto:privacy@linear.it">privacy@linear.it</a>
Florence Centro di Chirurgia Ambulatoriale S.r.l.	Viale G. Matteotti, n. 4, 50132, Firenze - <a href="mailto:privacy@centroflorence.it">privacy@centroflorence.it</a>
Gruppo UNA S.p.A.	Via Gioacchino Murat n. 23, 20159, Milano - <a href="mailto:privacy@gruppouna.it">privacy@gruppouna.it</a>
I.CAR S.r.l.	Via Tevere n. 18, 40069, Zola Predosa (BO) - <a href="mailto:privacy@icar-web.it">privacy@icar-web.it</a>
IRMA S.r.l.	Via Larga n. 4A, 40138, Bologna - <a href="mailto:privacy.irma@unipol.it">privacy.irma@unipol.it</a>
Leithà S.r.l.	Via Stalingrado n. 53, 40128, Bologna - <a href="mailto:privacy@leitha.eu">privacy@leitha.eu</a>
Linear Next s.r.l.	Via Larga n. 8, 40138, Bologna - <a href="mailto:privacy@linearnext.it">privacy@linearnext.it</a>
Marina di Loano S.p.A.	Lungomare Nazario Sauro n. 12/1, 17025, Loano - <a href="mailto:privacy@marinadiloano.it">privacy@marinadiloano.it</a> ,
SIAT Società Italiana di	Via V Dicembre n. 3, 16121, Genova - <a href="mailto:privacy.siat@unipol.it">privacy.siat@unipol.it</a>

<b>Ragione sociale</b>	<b>Recapiti (Sede Legale – e-mail)</b>
Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.	
Società e Salute S.p.A.	Via Temperanza n. 6, 20127, Milano
Tenute del Cerro S.p.A.	Via Grazianella n. 5, 53045, Montepulciano, - privacy@tenutedelcerro.it
UniAssiTeam S.r.l.	Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna - privacy.uniassiteam@unipolsai.it
Unipol Gruppo S.p.A.	Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna - privacy@unipol.it
Unipol Finance S.r.l.	Via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna
Unipol Investment S.p.A.	Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna
UnipolAssistance S.c.r.l.	Via Carlo Marengo n. 25, 10126, Torino - privacy.unipolassistance@unipol.it
UnipolPart I S.p.A.	Via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna
UnipolPay S.p.A.	Via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna - privacy@unipolpay.it
UnipolReC S.p.A.	Piazza Sergio Vieira de Mello n. 6, 40128, Bologna - privacy@unipolrec.it
UnipolRental S.p.A.	Via G.B. Vico n. 10/C, 42124, Reggio Emilia - privacy@unipolrental.it
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna - privacy@unipolsai.it
UnipolSai Finance S.p.A.	Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna
UnipolSai Investimenti SGR	Via Carlo Marengo n. 25, 10126, Torino - privacy.UnipolSaiInvestimenti@unipol.it
UnipolSai Motor Partner S.r.l.	Via Tevere n. 18, 40069, Zola Predosa (BO) - privacy@unipolsaibo.it
UnipolService S.p.A.	Via C. Marengo n. 25, 10126, Torino - privacy@unipolservice.it
UnipolTech S.p.A.	Via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna - privacy@unipoltech.it
UniSalute S.p.A.	Via Larga n. 8, 40138, Bologna - privacy@unisalute.it
UniSalute Servizi S.r.l.	Via Larga n. 8, 40138, Bologna - privacy@unisaluteservizi.it

---

### Allegato 3 - Modulo per la trasmissione di documenti riservati

#### Documento Riservato

Società	
Titolo del documento	
Data ultimo aggiornamento	

#### Mittente

Nome	
Cognome	
Indirizzo di posta elettronica	
Funzione/Ruolo aziendale	
Società di appartenenza	

Firma del mittente

\_\_\_\_\_

#### Destinatario

Nome	
Cognome	
Indirizzo di posta elettronica	
Funzione/Ruolo aziendale	
Società di appartenenza	

Firma del destinatario per ricevuta dei documenti riservati

\_\_\_\_\_